

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 645/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

**recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al Portogallo continentale e a Madera per il 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>, prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda di aiuto nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

(2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale <sup>(4)</sup>, alle domande di pagamento di cui al titolo I, parte II, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(3) In virtù dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo ha messo in atto un sistema di domanda di aiuto unica che include diversi regimi di sostegno. In particolare, le domande relative al regime di pagamento unico stabilito in base al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, le domande di premi per pecora e capra di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento <sup>(5)</sup> e talune domande di aiuto concesso a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno parte della domanda unica.

(4) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, il Portogallo ha fissato al 15 maggio 2012 la data ultima per la presentazione della domanda relativa al 2012. Quanto alle domande uniche che includono una domanda di premio per pecora e capra, il Portogallo, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, ha fissato al 30 aprile dell'anno di domanda la data ultima di presentazione della domanda di premio per pecora e capra relativa al 2012.

(5) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009 impone agli Stati membri di provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti che consentono di attuare il sistema di controllo.

(6) In risposta alle mancanze correlate all'identificazione delle parcelle agricole, regolarmente constatate in passato, il Portogallo ha messo in atto un "piano d'azione" in collaborazione con la Commissione. Tale piano prevede segnatamente l'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) in Portogallo.

(7) Il Portogallo continentale e Madera si sono trovate confrontate a situazioni eccezionali nella loro gestione delle domande uniche per il 2012. In una seconda fase del "piano d'azione" il Portogallo avrebbe dovuto esaminare circa 1 600 000 parcelle. Si tratta di un compito complicato ed i controlli di qualità hanno dato luogo a nuove analisi di alcune delle parcelle, provocando ritardi. Inoltre, poiché una parte dei lavori effettuati da contraenti esterni è stata ritardata, il sistema di identificazione delle parcelle agricole non ha potuto essere aggiornato conformemente al calendario previsto. Pertanto, gli agricoltori hanno ottenuto le informazioni aggiornate in merito alle parcelle più tardi del previsto.

<sup>(5)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

